

CAMERA DEI DEPUTATI N. 442

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO, BUTTÈ, GERBINO, BERSANI, RAMPA, BUZZI, BIANCHI GERARDO, ISGRÒ, ALBA, DALL'ARMELLINA, GAGLIARDI, VERONESI, SORGI, PUCCI ERNESTO, COLLESELLI, BIAGGI NULLO, DEL CASTILLO, MARCHIANI, MENGOZZI, FRANZO

Presentata il 19 settembre 1963

Modificazione dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha dettato nuove norme per la liquidazione sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

Con l'articolo 4 sono state disposte norme di carattere transitorio per coloro che erano prossimi a raggiungere i limiti di età alla data di emanazione della legge stessa.

Il secondo comma dell'articolo 4 dispone infatti che il personale che aveva superato i 65 anni di età alla data di entrata in vigore della legge poteva rimanere in servizio oltre tali limiti di età sino a quando non avesse maturato 20 anni di servizio effettivo.

Tale beneficio veniva riconosciuto a tutti gli altri impiegati che avessero raggiunto il limite di 65 anni entro un triennio dalla entrata in vigore della più volte citata legge n. 46.

Numeroso personale non raggiungerà i 65 anni alla scadenza del triennio per cui non

potrà beneficiare della legge del trattenimento in servizio per raggiungere i 20 anni di servizio effettivo.

Si è determinata così una notevole spequazione morale, economica e giuridica, perché tra l'altro si consente il trattenimento in servizio del personale più anziano di età rispetto a quello più giovane.

Per ragioni di equità e di giustizia, è proposto l'emendamento del 2° comma dell'articolo 4 con l'articolo unico della presente proposta di legge, che si sottopone alla vostra attenzione con la viva raccomandazione di voler urgentemente approvare le nuove norme, in considerazione che non pochi dipendenti statali sono in procinto di raggiungere i limiti per il collocamento in pensione, senza poter ottenere l'estensione di quei benefici concessi a colleghi più fortunati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo, o li raggiungerà successivamente a tale data, senza aver compiuto i 20 anni di servizio effettivo, è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità.